LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 99

Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale

E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1° per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2° per l'introduzione o il deposito dei sali nei punti franchi;

3° per l'introduzione, ad uso delle industrie, dei sali dalle isole italiane escluse dal monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato;

4° per l'impiego dei sali conceduti alle industria menzionate negli articoli 20 e 21;

5° per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'articolo 27.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 20 maggio 1945 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	II — Delle contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-99-inosservanza-di-prescrizioni-stabilite-a-tutela-del-monopolio-del-sale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it